REGOLAMENTO (CE) N. 2551/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 963/98 recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) l'allegato I del regolamento (CE) n. 963/98 [3] della Commissione recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi stabilisce le disposizioni relative alla colorazione dei cavolfiori. Talune nuove varietà di cavolfiore presentano colorazioni diverse da quelle sinora ammesse alla commercializzazione. Occorre modificare le disposizioni relative alla qualità e alla marcatura dei cavolfiori;

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 963/98 è modificato nel modo seguente:

1) Al titolo II (Caratteristiche qualitative), parte B (Classificazione), il testo della nota 1 è sostituito dal testo seguente:

«(1) La commercializzazione di cavolfiori di colore diverso è tuttavia ammessa, a condizione che essi presentino le caratteristiche previste per la categoria considerata e la colorazione caratteristica della varietà in questione»

2) Al titolo VI (Disposizioni concernenti le indicazioni esterne), parte B (Natura del prodotto), il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— Denominazione del tipo o della varietà commerciale, per i cavolfiori di colore diverso, di cui al titolo II, parte B, nota (1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[3] GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 18.